



42



43

Art. 5 tusp
Oneri di motivazione analitica così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 5 agosto 2022, n. 118.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta e externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (*)

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (2)

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. (3)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. (*)

44

<p>Criteri di motivazione analitica (col modificato dall'art. 11 comma 1 lett. a) n. 1) e 2), L. 5 agosto 2022, n. 117</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a esresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con i riferimenti alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della comparabilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (1) 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 è atto della contabilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (2) 3. L'amministrazione motiva l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'azione legittima delle concorrenza e dell'impresa che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 297 e alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessantagiorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto, quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché degli articoli 4, 7 e 9, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla comparabilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronomi entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. (3) 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicare, entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale, in caso di parere negativo, ovvero amministrazione pubblica interessata, l'intenzione di procedere egualmente e tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e dare pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, a tutti i cittadini. (4) 	<p>Oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> *atto deliberativo *di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17 *di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite 	
	<p>Parametro</p> <ul style="list-style-type: none"> *conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 9 *non partecipazione alla società di cui all'articolo 17 *non comparabilità delle scelte con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa 	<p>esito</p> <ul style="list-style-type: none"> • consiste in un «parere» sulla fattispecie concreta
	<p>esito</p> <ul style="list-style-type: none"> • consiste in un «parere» sulla fattispecie concreta 	<p>Termine</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENTRO 60 GIORNI
	<p>silenzio assenso</p> <ul style="list-style-type: none"> *Qualora la Corte non si pronomi entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo 	<p>Facoltà dell'amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di discostarsi motivatamente dal parere negativo

45



46

<p>Tiziano Tessaro riproduzione riservata</p> <p>Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: <ol style="list-style-type: none"> a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (1) e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

47

Art. 7 Costituzione di società a partecipazione pubblica	Art. 8 Acquisto di partecipazioni in società già costituite
<p>1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di società:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2329 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p> <p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di una o più società di capitali, il presente articolo si applica con procedura di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma V, del decreto legislativo, 50 del 2016.</p> <p>6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza fatto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche per i soci, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, la partecipazione non è valida, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione sovraliati ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2322 del codice civile.</p> <p>7. Sono, altresì, adottati come modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di classe dell'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>	<p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>

48

La **NATURA** dell'attività di verifica della Corte dei conti sugli atti dell'art. 5 Tusp

SSr Controllo 16/2022

Il **parere** previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di **una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti.**

49

Il **CONCETTO** di controllo

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata


50



51



52



53



54

Il tema della competenza a pronunciarsi
(Art 4 comma 4 e sssr in sede di controllo 16/2022)

- sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
- è competente la Sezione regionale di controllo;
- è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
- va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo

55



56

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

Ambito oggettivo

Art 5 tusp **Sia acquisto**

Sia partecipazione successiva

Sezioni riunite in sede di controllo N. 19/SSRRCO/QMI G/2022

"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016,

non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"

57

IL PARAMETRO SU CUI SI OPERA LA VERIFICA

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata

58

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata


I SINGOLI PARAMETRI

- finalità istituzionali
- convenienza economica
- sostenibilità finanziaria
- gestione diretta o esternalizzata
- i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

59



60



61



62

Tiziano Tessaro - riprod. SSRR controllo 16/2022

Convenienza economica e fattibilita'

ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario.

nozione trova una definizione nel Codice dei contratti pubblici, articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la convenienza economica,

63

SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Tiziano Tessaro - produzione rivisitata

64

Tiziano Tessaro - riprod. SSRR controllo 16/2022

concetto di sostenibilita' finanziaria

una duplice accezione:

una di tipo oggettivo,	l'altra di carattere soggettivo,
concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare.	la sostenibilita' finanziaria si riferisce alla capacita' della societa' di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attivita' che ne costituiscono l'oggetto sociale.
	tessa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.

65

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

SSRR controllo 16/2022

sostenibilità finanziaria sul **piano oggettivo** dell'operazione di investimento societario

- deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni

- sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa

66

Tiziano Tessaro - ripro SSRR controllo 16/2022

sostenibilità finanziaria c.d. oggettiva della società'

articolo 3, comma 1, lettera fff),

- indica "la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento".

67

SSRR controllo 16/2022

sostenibilità finanziaria c.d. soggettiva della società'

Verifica sulla sostenibilità finanziaria dell'ente

la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie

- deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente.

La sostenibilità della spesa

- «va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile [che] consiste nella chiara quantificazione degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura (sentenza n. 30 del 1959)». Corte cost. 115/2012.

68



69



70



71

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

I profili strutturali dell'art. 5 TUSP

Meccanismo tipico del controllo ad un parere.	• Verifica successiva da parte della Corte dei conti alla adozione della delibera da parte dell'amministrazione
Meccanismo tipico del controllo silenzio assenso Art 5 comma 3 ultima parte	• In caso di non adempimento dei termini previsti dalla legge, l'Amministrazione può procedere alla conclusione del contratto con il fornitore, a meno che non sia stata presentata una domanda di partecipazione.
Meccanismo tipico del controllo (simile alla registrazione con riserva) Art 5 comma 4 ut parte	• In caso di parere negativo, l'amministrazione pubblica interessata intende procedere egualmente è tenuta a motivare il parere e, se necessario, le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet
Meccanismo distintivo rispetto al controllo	• Operato in caso di eventi eccezionali, quali calamità naturali, emergenze sanitarie, crisi di liquidità, ecc. • Scopo di una loro ripertura, proroga, sospensione o interruzione in occasione di eventuali situazioni di crisi
Possibilità ugualmete di una richiesta istruttoria (SSRR controllo 16/2022)	• In caso di parere negativo, l'amministrazione pubblica interessata intende procedere egualmente è tenuta a motivare il parere e, se necessario, le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet
Meccanismo distintivo rispetto al controllo preventivo tradizionale	• Parametri anche di convenienza economica

Per il più recente essere esaminata sul sito del ministero

72

deliberazione n. SCLLEG/1/2022/PREV
SEZ CENTRALE DI LEGITTIMITA'

In tema di assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, degli atti di approvazione di contratti stipulati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di esercitare il controllo preventivo di legittimità, al cui **visio viene tradizionalmente assegnata la funzione di condizione sospensiva/integrativa dell'efficacia su un atto già divenuto efficace per espressa previsione normativa, deve osservarsi che tale forma di controllo viene già esercitata su atti già produttivi di effetti.**

Il riferimento è alla previsione contenuta all'art. 50, comma 13, del codice dei contratti pubblici, in base alla quale, in casi di urgenza, la stazione appaltante può disporre la provvisoria esecuzione. Nell'ipotesi in esame, le esigenze di **snellimento, semplificazione e accelerazione delle procedure** hanno portato il legislatore ad anticipare, per espressa previsione normativa, l'efficacia dei contratti attuativi del PNRR al momento della loro sottoscrizione, valutando evidentemente come prioritaria l'esigenza di celerità delle procedure. Valutazione questa evidente anche nel disposto del successivo art. 48 ove viene previsto, attraverso il **richiamo all'art. 125 del codice del processo amministrativo**, che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture la sospensione o l'annullamento degli stessi **non comporta la caducazione dei contratti stipulati, ma solo il risarcimento del danno eventualmente dovuto per equivalente.**

esiste già nel nostro ordinamento la eccezione al controllo come condicio iuris sospensiva

73

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

LE CONCLUSIONI FINALI

74



75

I PARERI RICHIESTI DAL NOVELLATO	
ART. 239,c. 1, lett. b) ➔ D.L. 174/2012	
Strumenti di programmazione economico-finanziaria	
Proposta di bilancio di previsione	
Verifica degli equilibri di bilancio	
Variazioni di bilancio	
Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	
Proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni	
Proposte di ricorso all'indebitamento esterno	
Proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa	
Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio	
Proposte di transazione	
Proposte di regolamenti di contabilità, di economato-provveditorato, di patrimonio e di applicazione dei tributi locali	

76



77



78

La competenza del **CONSIGLIO COMUNALE** in tema di affidamento di servizi pubbliche la **MODALITÀ DI UNA APPOSITA DELIBERA A CONTRARRE** (art 192 tuel) in rapporto all'art. 5 del tusp)

Art 192 Tuel

1. Il contratto deve essere preceduto da apposita **determinazione del responsabile del procedimento**, la quale:

a) il fine del contratto;

b) l'oggetto del contratto, le sue finalità essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, i criteri vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Tar Umbria N. 00920/2021


Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, in base all'art. 2, lett. b), e) ed f) TUEL, riconosce al Consiglio la "organizzazione" e "concessione" dei pubblici servizi (pubblico locale), sia per l'affidamento in concessione, sia per l'affidamento in appalto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, nei casi di urgenza, nei casi di provvidimenti, resiste in via di urgenza, non è in dubbio che...

Tar Puglia Lecce N. 00326/2020

L'art. 42 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che spetta al Consiglio la "organizzazione" e "concessione" dei pubblici servizi con la in dubbio che la previsione di legge in via generale una competenza del Consiglio Comunale in tema di concessione dei pubblici servizi e di affidamento di attività o servizi mediante concessione.


L'art. 192 del tuel riguarda non solo i contratti di appalto ma anche i contratti associativi

79



80

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata




Il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esige una **oggettiva serietà di analisi e di verifica** che la molteplicità dei presupposti indicati dal citato art 5 Tusp individuano in modo specifico e puntuale.

Va da sé che la mancanza di verifica analitica da parte dell'amministrazione condurrà a uno scrutinio in sede di controllo che non potrà che concludersi negativamente

beninteso, come già detto e previsto dall'ultima parte del comma 4 del citato art. 5, qualora l'amministrazione ritenga che gli elementi istruttori acquisiti siano stati sufficientemente posti a presidio della ragionevolezza della decisione di acquisire la partecipazione societaria o di costituire una nuova società, essa potrà ugualmente dare esecuzione all'atto.

84

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata



esigenza della completezza del quadro istruttorio preliminare all'adozione della decisione amministrativa

- in particolare, la dicitura testuale della norma induce a pensare che il giudice debba estendere il suo sindacato in profondità, calandosi dentro il percorso argomentativo e il suo retroterra sostanziale e fattuale, valutando sia l'aspetto dei presupposti di fatto, sia il contenuto e la qualità dell'istruttoria compiuta, oltre che, ovviamente, i profili attinenti alla corretta interpretazione e applicazione di leggi e regolamenti.

il sindacato della Corte

- è diretto a cogliere, attraverso la regola della sufficienza della motivazione, la logica e la coerenza interna del giudizio formulato o posto a base del provvedimento emanato con i presupposti, ove la motivazione è volta a dare trasparenza alle decisioni, non solo in funzione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche a salvaguardia dell'interesse pubblico a che le risorse siano utilizzate con oculatezza e con rigore.

vaglio della Sezione regionale di controllo


- non si riduce alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione,

l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo".

- formandone in modo esaustivo gli elementi - evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente spotifiche di parametri dal tenore sicuramente elastico.

85

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata



istruttoria preliminare può considerarsi sufficiente

- quando, nella concretezza delle circostanze, è idonea a far comprendere le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione all'emanazione del provvedimento, richiedendosi un'illustrazione più articolata quando i fatti sono dubbi o controversi, in modo da rendere esplicito e comprensivo l'iter logico seguito dall'amministrazione nella loro adozione e le ragioni, che hanno determinato le statuizioni assunte.

La necessità di una completezza dell'istruttoria svolta dall'ente

- deriva, oltre che da queste ragioni, dal fatto che la Corte dei conti non potrà surrogarsi nel completamento di una istruttoria che come detto dovrà essere completa (a meno di ritenere inammissibilmente che la Corte si possa ingerire in un ruolo di cogestione che non gli appartiene e che è contrario al ruolo di controllo assegnato dalla Carta costituzionale)

86
